

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-776 del 17/02/2022
Oggetto	FE21A0014 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO PESCA SPORTIVA DAL CANALE DI CENTO IN LOCALITÀ VIGARANO PIEVE, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE) - RICHIEDENTE: LA BAITA DI SOATTINI AUGUSTO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-828 del 17/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI  
PROCEDIMENTO FE21A0014  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI  
AD USO PESCA SPORTIVA DAL CANALE DI CENTO IN LOCALITÀ  
VIGARANO PIEVE, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)  
RICHIEDENTE: LA BAITA DI SOATTINI AUGUSTO

### **LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA la domanda presentata dalla Ditta individuale La Baita di Soattini Augusto. (C.F. STTGST55D22A059L, P.IVA 01202680383) con sede legale in Via Argine Po 16A nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), acquisita da questo Servizio di ARPAE al prot. n. PG/2021/37473 del 10/03/2021, volta ad ottenere la concessione semplificata per la derivazione di acque superficiali dal Canale di Cento ad uso pesca sportiva in località Vigarano Pieve nel Comune di Vigarano Mainarda (FE);

VERIFICATO che la derivazione richiesta non è riconducibile ai casi previsti, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, per le concessioni semplificate ed è pertanto da assoggettare al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. PG/2021/96672 del 21/06/2021 questo Servizio ha comunicato al richiedente la necessità di integrare la domanda presentata con la documentazione richiesta per l'avvio del procedimento di concessione ordinaria;
- la documentazione in parola, comprensiva di relazione tecnica a firma dell'Arch. Enrico Puggioli, è stata inviata dal richiedente ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2021/141737 del 15/09/2021;
- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €, ai sensi della DGR 65/2015;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 286 del 29/09/2021 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta La Baita di Soattini Augusto e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

- con nota prot. n. PG/2021/148249 del 27/09/2021 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- La Provincia di Ferrara ha espresso parere favorevole in merito alla domanda in esame con nota prot. n. 32258 del 26/10/2021 PG/2020/23892 del 13/02/2020 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/165349 in pari data;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha espresso parere favorevole con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2021/156101 del 11/10/2021, giudicando fattibile la fornitura di acqua superficiale richiesta dalla Ditta; nel parere si precisa che i prelievi di acqua dal Canale di Cento sono normalmente possibili nel periodo compreso tra inizio aprile e metà ottobre e che la Ditta richiedente sarà tenuta a concordare le modalità di prelievo con il personale consorziale presente sul territorio; si segnala inoltre che la Ditta dovrà presentare domanda per la regolarizzazione della posa del manufatto di derivazione e che dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Consorzio per il convogliamento dell'acqua al punto di derivazione;
- con nota prot. n. PG/2021/178247 del 19/11/2021 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta richiedente documentazione integrativa necessaria all'istruttoria della domanda;
- la documentazione in questione è stata fornita dalla Ditta richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/188706 del 9/12/2021;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- la domanda di concessione in esame prevede un prelievo di acque superficiali dal Canale di Cento per un volume di 3.000 mc/anno ed una portata massima istantanea di 4,5 l/s, da utilizzare nell'invaso adibito all'attività di pesca sportiva presente in località Vigarano Pieve in Via Argine Po 16/A nel Comune di Vigarano Mainarda (FE);
- l'opera di presa esistente consiste in una condotta in PVC DN 90 mm posata lungo la sponda destra del Canale di Cento collegata a pompa centrifuga Pedrollo della potenza di 2,2 kW; il collegamento all'invaso avviene mediante tubazione in PVC interrata della lunghezza di circa 35 m;
- il punto di presa sul Canale di Cento è ubicato su terreni intestati al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica distinti al Foglio 23, fronte mappale 245 del Catasto comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=698479, Y=970620;

- il richiedente dichiara che l'opera di presa è stata realizzata nell'anno 2016 ma che non sono ad oggi stati effettuati prelievi in assenza di autorizzazione per l'attività di pesca sportiva in progetto;
- i prelievi saranno effettuati in modo saltuario durante tutto l'anno per mantenere il livello idrico nell'invaso, ad esclusione del periodo settembre – novembre durante il quale non sono previsti attingimenti;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Canale di Cento (codice 050900000000 3 ER) classificato dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano come canale artificiale;
- che in base alla Nota integrativa di data 24/10/2018 alla Direttiva Derivazioni, le derivazioni da corpi idrici artificiali sono attualmente escluse dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva medesima non essendo ancora stati definiti dal Piano di Gestione gli obiettivi specifici e le modalità di valutazione delle pressioni da prelievo per tali corpi idrici;
- che si possono escludere potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino essendo la portata massima richiesta al di sotto del valore "soglia" individuato per il Bacino del Fiume Po nella medesima Direttiva Derivazioni (1.000 l/s);

ACCERTATO CHE:

- la derivazione in esame non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta rientrano tra le tipologie previste alla lettera f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione per un importo pari a 250 €, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio della bozza di concessione con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 4/0/2/2022 (assunta agli atti con prot. n. PG/2022/26102 del 17/02/2022);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione del presente atto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2022/26102 del 17/02/2022;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

## D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta individuale La Baita di Soattini Augusto. (C.F. STTGST55D22A059L, P.IVA 01202680383) con sede legale in Via Argine Po 16A nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale di Cento ad uso pesca sportiva in località Vigarano Pieve nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po e alle conseguenti verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante opera di presa fissa ubicata in sponda destra del Canale di Cento, su terreni demaniali distinti al Foglio 23, fronte mappale 245 del Catasto comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=698479, Y=970620;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile dal Canale di Cento mediante l'opera di presa suddetta è pari a 4,5 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 3.000 mc;
- d) di stabilire che il concessionario dovrà provvedere alla installazione di idoneo e tarato strumento di misura dei volumi prelevati (contaltri);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che l'attivazione della derivazione dal Canale di Cento è subordinata alla presentazione di domanda per la regolarizzazione della posa del manufatto di derivazione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed alla sottoscrizione di apposita convenzione con il medesimo Consorzio riportante le condizioni da rispettare per l'esercizio della derivazione;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità della concessione, dovrà essere presentata apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2031 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce le altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente;
- k) di stabilire che il canone per l'annualità 2022 calcolato in base alle DGR sopra citate è pari ad € 170,31, somma che è stata versata in data 12/02/2022 tramite sistema PagoPA;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale mediante versamento in data 12/02/2022 con sistema PagoPA; tale deposito potrà essere svincolato solo dopo aver

accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2023 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Bianchini e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE  
Dott.ssa Marina Mengoli  
*firmato digitalmente*

## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale di Cento in località Vigarano Pieve nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) richiesta dalla Ditta La Baita di Soattini Augusto. (C.F. STTGST55D22A059L, P.IVA 01202680383) con sede legale in Via Argine Po 16A nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), Procedimento cod. n. FE21A0014.

### ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E LORO UBICAZIONE

La derivazione verrà effettuata dalla sponda destra del Canale di Cento, in località Vigarano Pieve, nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) con punto di prelievo ubicato su terreni demaniali distinti al Foglio 23, fronte mappale 245 del Catasto comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=698479, Y=970620.

L'opera di presa esistente consiste in una condotta in PVC DN 90 mm posata lungo la sponda destra del Canale di Cento collegata a pompa centrifuga Pedrollo della potenza di 2,2 kW; il collegamento all'invaso avviene mediante tubazione in PVC interrata della lunghezza di circa 35 m.

### ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dal Canale di Cento a mezzo dell'opera di derivazione sopra descritta con una portata massima di 4,5 l/s per un volume complessivo concesso di 3.000 metri cubi annui.

La derivazione può essere effettuata durante l'intero anno solare.

Il volume totale autorizzato viene concesso ad uso pesca sportiva per l'alimentazione dell'invaso ubicato in Via Argine Po n. 16/A nel Comune di Vigarano Mainarda (FE).

### ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione dei volumi prelevati dal Canale di Cento (contatore), avendo inoltre cura del periodico controllo e manutenzione al fine di garantirne il buon funzionamento e l'accessibilità in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a questo Servizio (pec: [aofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aofe@cert.arpa.emr.it)), nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)) ai sensi della DGR 1195/2016.

L'attivazione della derivazione dal Canale di Cento è subordinata alla presentazione di domanda per la regolarizzazione della posa del manufatto di derivazione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Consorzio suddetto riportante le condizioni da rispettare per l'esercizio della derivazione.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre i prelievi in modo compatibile con lo stato del bilancio idrologico e idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE previste dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti eventuali monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la tutela della risorsa idrica sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in corrispondenza del punto di prelievo il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato, che dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE21A0014**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello dovrà rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla sua manutenzione od alla sostituzione, qualora necessaria.

#### **ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è assentita fino al 31/12/2031, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata entro il termine previsto da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal presente disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di comunicazione della rinuncia.

### **ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

### **ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

### **ART. 7 – REVOCA/DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

## **ART. 8 – CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE**

Il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE SAC di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara la cessazione d'uso della derivazione alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia.

In questi casi, come nei casi di revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità prescritte dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ai fini dell'archiviazione della concessione e della restituzione del deposito cauzionale. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione procede d'ufficio all'esecuzione di lavori con oneri e spese a carico del concessionario.

## **ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo della risorsa ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**